

**Regione Lombardia****Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità**

Data: 08.01.2007

Protocollo: H.1.2007.849

**TELEFAX
URGENTE**

AI DIRETTORI GENERALI


AI RESPONSABILI
DIPARTIMENTI PREVENZIONE
VETERINARI
ASL REGIONE LOMBARDIA

e p.c.

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
VETERINARIO
c/o I.Z.S. BRESCIACERVES
c/o I.Z.S. BRESCIA
c.a. Dr.ssa Silvia Bellini**Oggetto:** Malattia Vescicolare dei Suini – Circolare regionale n° 36 del 27 dicembre 2006

Si ritiene opportuno sottolineare che la movimentazione di suini provenienti da allevamenti posti in Zone di protezione per MVS e destinati al macello, prevista dalla Circolare 36/2006 in deroga alle disposizioni vigenti, analogamente a quanto previsto per lo spostamento di animali da macello provenienti da Zone di Sorveglianza, deve avvenire previo accertamento sierologico favorevole effettuato sugli animali dell'azienda (P5%; IC 95%) da non più di 14 giorni.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.


(Mario Astuti)

Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria
Struttura Programmazione veterinaria e rapporti internazionali
Via Pola, 9 e 11 - 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>

Tel. 02/67653382 - Fax 02/67653309

Data: 27 dicembre 2006

Protocollo:HI.2006.0055218

**MISURE STRAORDINARIE
PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLA
MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO IN REGIONE LOMBARDIA**

**I DIRETTORI GENERALI DELLA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E
DIREZIONE GENERALE SANITA'**

VISTI:

- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria,
- il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la Direttiva 92/119/CE relativa alle misure di lotta contro la Malattia Vescicolare del Suino;
- l'O.M. 26 luglio 2001 "Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della Malattia Vescicolare dei Suini";
- l'O.M. 23 febbraio 2006 "Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi";

PRESO ATTO che in alcuni allevamenti della Lombardia sono stati accertati focolai di Malattia Vescicolare di Suini;

CONSIDERATO che devono essere adottate misure urgenti per evitare la diffusione del virus responsabile della Malattia Vescicolare dei Suini, in attesa di eventuali ulteriori disposizioni da parte della Commissione Europea;

VISTE le misure emanate dal ministero della Salute:

- nota prot. DGVA.VIII/41524/P-I 8d/38 del 17 novembre 2006 "Misure sanitarie urgenti in materia di prevenzione della diffusione della Malattia Vescicolare di Suini (MVS) nelle province di Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, e Padova";
- nota prot. DGVA.VIII/42169/P-I 8d/38 del 17 novembre 2006 "Circolare esplicativa della nota del 22 novembre 2006";

- nota prot. DGVA.VIII/43436/P-I 8d/38 del 30 novembre 2006 “Misure sanitarie urgenti in materia di prevenzione della diffusione della Malattia Vescicolare dei Suini (MVS);
- nota prot. DGVA.VIII/45835/P-I 8d/38 del 19 dicembre 2006 “Misure sanitarie urgenti in materia di prevenzione della diffusione della Malattia Vescicolare dei Suini (MVS);

VISTA la nota prot. DGVA.VIII/45849/P-I 8d/38 del 19 dicembre 2006 “Risposta alla richiesta di deroga movimentazione suini ai sensi DIR 92/119/CEE del Consiglio”, con cui il Ministero conferma la possibilità di movimentare dalle Zone di Protezione suini destinati ad altri allevamenti e comunica l'inoltro alla Commissione Europea della richiesta di deroga per la movimentazione di animali da macello;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso degli incontri svoltisi presso il Ministero della Salute nei giorni 21 e 28 novembre 2006, nonché nei giorni 6 e 14 dicembre 2006, ed organizzati dal Ministero stesso per concordare, unitamente alle Regioni interessate dalla presenza di focolai di Malattia Vescicolare dei Suini, le misure più idonee per prevenire la diffusione della malattia;

CONSIDERATE le richieste pervenute dalle AA.SS.LL. lombarde tese ad ottenere la possibilità di movimentare verso il macello i suini presenti in alcuni allevamenti ubicati nelle Zone di Protezione istituite attorno ai focolai di Malattia Vescicolare del Suino, motivate dal fatto che tali animali hanno raggiunto un peso che ne rende impossibile la permanenza negli allevamenti nel rispetto delle minime condizioni di benessere animale;

CONSIDERATO che numerosi allevamenti sono ricaduti in più Zone di Protezione che nel tempo sono state istituite e che, pertanto, da oltre 30 giorni risultano soggetti a provvedimenti di divieto di movimentazione di animali verso macelli al di fuori della stessa Zona di Protezione e di Sorveglianza;

CONSIDERATO che all'interno delle Zone di Protezione istituite in Lombardia non esistono impianti di macellazione idonei a soddisfare le necessità degli allevamenti presenti all'interno delle Zone di protezione;

DATO ATTO che il combinato disposto dell'art. 16 e dell'allegato 1 del D.lgs. 9 luglio 2003, n.225 prevede una sanzione amministrativa in caso, tra l'altro, di violazione delle misure sanitarie disposte in caso di presenza o di sospetto di Malattia Vescicolare dei Suini;

RITENUTO di consentire, in casi particolari giustificati dalla impossibilità di continuare a garantire le essenziali condizioni di benessere animale, la movimentazione verso macelli lombardi appositamente individuati, dei suini presenti in allevamenti ubicati nelle Zone di Protezione istituite in Lombardia;

RITENUTO di dare la massima diffusione al presente atto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità e della D.G. Agricoltura;

VISTA la L.R. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura:

DISPONGONO

- 1) i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL, qualora accertino che in allevamenti di suini, posti all'interno delle ZP istituite attorno ai focolai di Malattia Vescicolare del Suino, si siano determinate situazioni che rendano impossibile continuare a garantire le essenziali condizioni di benessere animale, potranno consentire in via straordinaria l'avvio di suini alla macellazione;
- 2) la movimentazione potrà avvenire previo preavviso:
 - alla Struttura Programmazione Veterinaria e Rapporti Internazionali della Regione, in merito al numero di animali da trasportare, alla data di spedizione e all'impianto di macellazione di destinazione che, comunque, dovrà essere ubicato in Regione Lombardia;
 - al Dipartimento Veterinario di Prevenzione dell'ASL di destinazione, in merito al giorno dello spostamento ed al numero di animali costituenti la partita;
- 3) la movimentazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal DPR 362/96 e precisamente:
 - a) il trasporto deve avvenire direttamente al macello designato con mezzi sigillati a cura del veterinario ufficiale;
 - b) i suini dell'azienda siano stati sottoposti a un esame clinico;
 - c) i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico;
 - d) i suini siano contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato;
 - e) al macello i suini devono essere isolati e macellati separatamente dagli altri suini;
 - f) le carni fresche dei suini devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne. Il trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento designato dall'autorità competente;
 - g) al termine delle operazioni di scarico, gli automezzi devono essere lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione, sotto controllo veterinario;
 - h) al termine delle operazioni di macellazione, l'impianto deve essere sottoposto ad interventi di pulizia e disinfezione adeguati, sotto controllo veterinario.

IL Direttore Generale
D.G. AGRICOLTURA
Dr. Diego Cioccarelli

Il Direttore Generale
D.G. SANITA'
Dr. Carlo Lucchina